



PROVINCIA DI BELLUNO

AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE N. 64 DEL 26/07/2024

OGGETTO: D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e smi; L.R. 21.1.2000, n. 3 e smi. Ditta **GOLINRECYCLING Srl** con sede legale in Longarone (BL) Piazza Umberto I n. 6 e sede operativa in Zona Industriale Villanova del Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e art. 24 della L.R. 3/2000 e smi. Rinnovo dell'autorizzazione n. 74 del 31/07/2013 e smi, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza della Ditta Golinrecycling Srl di Longarone, acquisita al protocollo provinciale n. 32030 del 19/12/2022, per il rinnovo dell'autorizzazione unica n. 74 del 31/07/2013 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e art. 24 della L.R. 3/2000 e smi per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova di Longarone;

VISTA la nota del 10/01/2023, prot. n. 564, con la quale è stato comunicato l'avvio e contestuale sospensione del procedimento ex L. 241/90 e smi di rinnovo dell'autorizzazione in parola fino alla definizione da parte del Servizio VIA di questa Amministrazione delle verifiche di assoggettabilità alla normativa di VIA;

VISTA la nota del 21/07/2023 prot prov. n. 19622 con la quale è stato dato alla Ditta Golinrecycling assenso alla prosecuzione dell'attività di esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti nel rispetto di quanto stabilito con autorizzazione n. 74/2013 fino alla data del 31/07/2024;

VISTA la Determinazione Costitutiva n. 1532 del 04/12/2023 di questa Provincia con la quale è stato rilasciato il parere di non assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale con alcune prescrizioni e raccomandazioni da integrare nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ambientale;

VISTA la nota del 29/01/2024, prot. n. 2299, con la quale si comunica il riavvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo dell'autorizzazione n. 74 del 31/07/2013 e si indice la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis L. 241/90 e smi, invitando a parteciparvi, oltre alla Ditta istante, anche le Amministrazioni coinvolte, ovvero il Comune di

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Longarone, l'ARPAV – Dipartimento di Belluno, l'ULSS n. 1 Dolomiti e il Comando provinciale di Belluno dei Vigili del Fuoco, richiedendo anche alcune integrazioni alla Ditta;

CONSIDERATA l'istruttoria eseguita dai competenti Uffici, dalla quale risulta che:

- con nota del 14/03/2024, prot. n. 7492, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

- si è reso necessario confermare, con nota del 27/03/2024, prot. prov. n. 8788, la convocazione della riunione, in video-conferenza, della CDS in modalità sincrona ex art. 14-ter L. 241/90 e smi già fissata, con nostra nota del 29/01/2024, in quanto, nel corso dell'istruttoria, è emerso che l'impianto in parola, oltre a recuperare rottami metallici ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 (Ferro e Acciaio, Alluminio e sue leghe), e rottami di Rame ai sensi del Regolamento UE n. 715/2013 (Rame, leghe di rame, Bronzo e Ottone, recupera anche altri metalli non normati da Regolamenti comunitari o Decreti nazionali (Oro, Argento, Renio, Rodio, Palladio, Iridio, Platino, Piombo, Zinco e Stagno) per i quali è necessario l'esame, cosiddetto "caso per caso", previsto dall'art 184-ter del D.Lgs. 152/2006, introdotto dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che prevede un parere obbligatorio e vincolante dell' Agenzia per Ambientale territorialmente competente (ARPAV);

- con nota del 18/04/2024, prot. prov. n. 10848, è stato trasmesso, alla Ditta ed agli Enti interessati, il verbale della conferenza dei servizi sincrona dell'11/04/2024 con il quale veniva chiesta la seguente documentazione integrativa anche al fine di consentire all'ARPAV di esprimere il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 184-ter:

1. relazione in base alla quale l'Arpav rilascerà il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i metalli non normati da Regolamenti comunitari o Decreti nazionali (Piombo, Zinco e Stagno) per i quali è necessario un esame cosiddetto "caso per caso";
2. relativamente al recupero dei metalli Oro, Argento, Renio, Rodio, Palladio, Iridio, Platino, con EER 16 08 01, la Ditta ha espresso, nel corso della riunione, l'intenzione di rinunciare al loro trattamento in quanto non interessanti per l'attività della Ditta. Pertanto, questi uffici attendono una espressa dichiarazione di rinuncia all'EER 16 08 01 e a eventuali ulteriori codici contenenti detti metalli;
3. piano di gestione operativa (P.G.O.) redatto in conformità al punto 7 della D.G.R.V. 2966 del 26 settembre 2006 aggiornato con le indicazioni espresse nel corso della conferenza dei servizi dell'11 aprile scorso. In particolare deve essere integrato per i seguenti aspetti:
 - a. procedure previste dalla relazione sul recupero "caso per caso" di cui al precedente punto 1;
 - b. modalità gestionali dei rifiuti metallici urbani con EER 20 01 40 che l'impianto può ricevere da parte del privato cittadino. Si ritiene, considerate le motivazioni discusse nel corso dell'incontro, che un quantitativo ragionevole di rifiuti ricevibili direttamente da privato cittadino non debba superare i 500 kg/anno complessivi; Il P.G.O. deve prevedere anche l'invio agli Enti competenti e al Consiglio di Bacino di una rendicontazione dei quantitativi ricevuti e recuperati;
 - c. aggiornamento della procedura da attuare in caso di rilevamento di radioattività nei rifiuti in ingresso e della planimetria con definita e ben segnalata l'area prevista per lo stoccaggio dell'automezzo oggetto dell'allarme radiometrico, in attesa delle squadre dei vigili del fuoco;
 - d. in riferimento alla prescrizione della Commissione VIA sulla corretta compilazione del registro di C/S rifiuti deve essere allegata al P.G.O. una traccia di report semestrale al fine di chiarire la corretta compilazione del registro;
 - e. modalità con cui la ditta tiene sotto controllo i limiti relativi alle quantità di stoccaggio istantanee e di trattamento annuo massime previste dalla tabella dell'art. 4 e dall'art. 5 dell'autorizzazione vigente (la Ditta dovrà dotarsi di un sistema di allerta al fine di evitare i superamenti dei limiti istantanei);

4. planimetria con il layout dello stabilimento aggiornata indicando l'area di deposito temporaneo art. 185-bis, quali aree sono destinate allo stoccaggio degli EoW prodotti dall'impianto stesso, quali agli EoW acquistati da altri impianti e quali ai sottoprodotti che la ditta ha dichiarato di stoccare sui propri piazzali;
5. piano di emergenza aggiornato con quanto discusso nel corso dell'incontro e coerente con il P.G.O..

- con nota del 06/05/2024, acquisita a prot. prov. n. 12359, la Ditta Golirecycling Srl richiede una sospensione di 15 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta e con nota del 17/05/2024, acquisita a prot. prov. n. 13969, un'ulteriore sospensione di altri 15 giorni dei termini che sono state concesse con nota del 20/05/2024, prot. prov. n. 14127;

- con note del 03/06/2024, prot. prov. n. 15460, e del 04/06/2024, prot. prov. n. 15691, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, richiesta con nota del 18/04/2024, necessaria anche ai fini dell'espressione del parere "caso per caso" di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che questa Amministrazione ha richiesto, ai competenti uffici di ARPAV, con nota prot. prov. n. 15696 del 04/06/2024;

- la gestione dell'impianto di recupero rifiuti, come presentata dalla Ditta e descritta negli elaborati tecnici allegati all'istanza di rinnovo, è di seguito riassunta:

1. Inquadramento territoriale del sito

L'impianto si trova in Z.I. Villanova, di cui ai mappali 442 e 444 del Foglio 35 del N.C.T. del Comune di Longarone. La rete viaria di scorrimento che serve l'impianto è di tipo urbano, accessibile e transitabile anche da parte di automezzi pesanti.

L'attività di recupero di rifiuti avviene in uno stabile coperto di circa 3.000 mq, che ricade su una superficie utile totale di circa 6.000 mq, tutta pavimentata ad eccezione di un tratto sul lato ovest.

2. Descrizione strutturale dell'impianto

La superficie interna dell'esistente capannone è pavimentata in calcestruzzo armato impermeabilizzato. In sintesi, l'impianto di recupero è così costituito:

- un'area in ingresso, adibita all'accettazione del rifiuto e ospitante la pesa elettronica e il portale per il controllo radiometrico dei mezzi in transito;
- un capannone coperto pavimentato, all'interno del quale viene effettuata l'attività di recupero e di cui una parte è adibita ad uffici;
- apposite e distinte aree interne dove vengono eseguite le attività di cernita e selezione, la messa in riserva, la movimentazione e la lavorazione dei rifiuti e degli EoW (ex m.p.s.) e un'area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
- piazzale esterno pavimentato in calcestruzzo armato, per il transito degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti ed EoW, dotato di apposite e distinte aree per il deposito in particolare degli EoW;

3. Stato autorizzativo

L'impianto di messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti non pericolosi e pericolosi da avviare al recupero è stato autorizzato con Determinazione Costitutiva della Provincia n. 1615 datata 08/08/2006, rilasciata alla ditta SCRAPS S.r.l., con sede legale in Via dei Galli 4 a Pieve di Cadore (BL).

Con autorizzazione della Provincia n. 94/ECO del 18/08/2008 è subentrata, alla ditta SCRAPS S.r.l., la ditta Golinrecycling S.r.l., con sede legale in Via G. Carducci n. 29, Auronzo di Cadore (BL).

Pag. 3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Con Autorizzazione della Provincia n. 57/ECO del 13.8.2009 è stata integrata l'autorizzazione n. 94/ECO del 18.8.2008.

Con Autorizzazione n. 74/ECO del 31/07/2013, è stato autorizzato il rinnovo alla gestione dell'impianto.

Con Autorizzazione n. 4 del 13/01/2016 è stata approvata una modifica dell'autorizzazione n. 74/ECO del 31/07/2013.

Con autorizzazione n. 158 del 14/12/2017 è stata approvata una integrazione dell'autorizzazione n. 4 del 13/01/2016 all'esercizio dell'impianto.

Il progetto, avendo capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, ed eseguendo operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006, è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza della Provincia di Belluno, in occasione del presente rinnovo dell'autorizzazione, in adempimento all'art. 13 della L.R. 4/2016;

Con Determinazione Costitutiva n. 1532 del 04/12/2023 è stata stabilita l'esclusione dalla procedura di VIA sulla base del parere del CTP VIA, con alcune prescrizioni e raccomandazioni da integrare nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ambientale, che di seguito sono riportate:

Prescrizioni:

1. *la valutazione di impatto acustico deve essere integrata con il limite di emissione e del limite differenziale. La Ditta GolinRecycling S.r.l. in data 19/12/2023 (ns. prot. 34806) ha trasmesso la documentazione di ottemperanza alla prescrizione n. 1.*

Con nota prot. 35229 del 22/12/2023 la Provincia ha avviato il procedimento di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 152/06, contestualmente richiedendo un contributo istruttorio al Comune di Longarone, designato quale "ente vigilante" nella verifica della condizione ambientale n. 1, col supporto di ARPAV Dipartimento di Belluno.

Con nota del 23/01/2024, prot. prov. n. 1930 del 24/01/2024, il Comune di Longarone ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

Il Servizio VIA, con Relazione Istruttoria del 25/01/2024, ha valutato la condizione ambientale n. 1 ottemperata.

Con Determina costitutiva n. 53 del 25/01/2024 della Provincia di Belluno è stata approvata l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 impartita con determinazione dirigenziale n. 1532 del 04/12/2023.

Raccomandazioni:

1. *Il rispetto dei quantitativi annui di rifiuti in trattamento e deposito, secondo quanto sarà disposto nell'autorizzazione, deve essere progressivamente tracciato dall'azienda che, allo scopo, dovrà inviare a Provincia e ARPAV un report semestrale, di cui il primo entro il 31 luglio di ogni anno e il secondo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che riproduca quanto annotato nel registro di carico e scarico, per ciascun CER e per le rispettive aree di deposito, rispetto almeno a:*

A. *quantitativi complessivi in Ingresso, da annotare sempre come carico in R13;*

B. *quantitativi complessivi scaricati in trattamento R4, o in R13 + R12 (selezione e cernita) + R4, con riferimento alle relative operazioni di carico;*

C. *quantitativi complessivi scaricati per le varie operazioni successive autorizzate (es. R13 + selezione, cernita e riduzione volumetrica, o R13 + cesoiatura, o D15, o R13/D15 ...), con riferimento alle relative operazioni di carico;*

D. *quantitativi di rifiuti ottenuti dal trattamento R4 (propri rifiuti) da annotare in carico con riferimento alle relative operazioni di scarico;*

E. *quantitativi di rifiuti, da annotare in carico, ottenuti dalle operazioni di cui alla lettera C con riferimento alle relative operazioni di scarico;*

F. *quantitativi di EoW ottenuti, con riferimento alle relative operazioni di scarico dei rifiuti d'origine (da inserire nel campo "Annotazioni" del registro);*

G. *per ciascuna delle categorie precedenti, i quantitativi in uscita dallo stabilimento, e quindi in scarico;*

H. *le modalità di compilazione del registro di carico e scarico rifiuti devono essere aggiornate al fine di renderle conformi alla normativa vigente, e avallate da Provincia e ARPAV;*

2. *si ritiene che i materiali che siano già stati classificati come EoW dal produttore/detentore, secondo le specifiche procedure vigenti, e quindi non soggetti all'obbligo del formulario di trasporto, possano essere accettati qualora il gestore ne motivi la finalità, coerente con l'attività autorizzata e l'ubicazione*

dell'impianto, e debbano comunque essere depositati in area apposita e delimitata fisicamente, separatamente da quelli esitanti dalle operazioni di recupero, e soggetti a registrazione separata;

3. si ritiene che il gestore debba giustificare la notevole differenza quantitativa tra i rifiuti non ferrosi scaricati al trattamento in R13 e quelli caricati in esito al trattamento;
4. si ritiene di dover rammentare al proponente che l'esenzione dall'obbligo del formulario vale solo nei casi di cui all'art.193 comma 7 del DLgs 152/2006 cioè: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri". Il comma 8 non è applicabile poiché il proponente non è gestore di servizio pubblico di raccolta.

4. Piano di Gestione Operativa

La documentazione di progetto è comprensiva dell'elaborato denominato "Piano di Gestione operativa, rev. 1, del 24/05/2024", del quale si riportano di seguito gli aspetti più significativi, rimandando i dettagli al PGO stesso, con particolare riguardo alla procedura di accettazione e alle caratteristiche dei rifiuti trattati, ai criteri per la dichiarazione di conformità dell'EoW e relative analisi.

4.1. Organizzazione dell'impianto

I rifiuti/sottoprodotti/EOW in ingresso arrivano all'impianto mediante automezzi propri o di terzi (per il trasporto dei rifiuti solo se iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella specifica categoria), viene effettuato il controllo formale dei documenti (CER, iscrizione all'Albo per il trasporto, ecc.), vengono poi pesati sulla pesa a ponte elettronica, posta all'ingresso.

Prima di essere scaricati nelle rispettive aree di messa in riserva (R13) i rifiuti vengono sottoposti a verifica al fine di valutarne la conformità rispetto a ciò che è dichiarato nel formulario e misurandone preliminarmente la radioattività.

Le fasi di sorveglianza radiometrica sono descritte nell'allegato II al PGO Rev. 1 di seguito sintetizzate:

- Misure sull'autocarro tramite portale;
- Misure radiometriche sull'autocarro tramite monitor portatile;
- Verifiche ed eventuali misure radiometriche al momento dello scarico del materiale

Dopo tale controllo all'ingresso, i rifiuti sono successivamente scaricati tramite scarramento o con l'utilizzo di un caricatore a ragno posti nelle apposite aree identificate, purché già preventivamente caratterizzati analiticamente ai fini della classificazione e della definizione delle caratteristiche chimico-fisiche per l'avvio a recupero. Dopo questa operazione i rifiuti sono da ritenersi ufficialmente accettati, viceversa eventuali carichi non conformi vengono respinti e rispediti al conferitore. Tutta l'attività di recupero viene effettuata all'interno del capannone, dove sono state individuate aree differenti a seconda delle lavorazioni: operazioni di cernita, selezione e raggruppamento per l'eliminazione di eventuali materiali e/o sostanze estranee (R12), l'eventuale successiva riduzione volumetrica dei rifiuti, la sola messa in riserva (R13), o la messa in riserva (R13) funzionale alle successive operazioni di recupero (R4).

La riduzione volumetrica alle dimensioni e forme richieste dall'industria metallurgica è eseguita mediante cesoie, una pressa-cesoia, un mulino macinatore del rame e una pressa;

Sui piazzali esterni dell'impianto viene effettuato lo stoccaggio di materiali non rifiuti, costituiti da sottoprodotti di acciaio e alluminio ricevuti da terzi o da materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) qui prodotti o acquistati da terzi. Lo stoccaggio avviene in cumuli e containers, suddivisi per tipologia merceologica e per specifiche commerciali. Le aree esterne costituite da piazzali e zone di transito degli automezzi, sono pavimentate in calcestruzzo armato, con pendenze tali da far confluire le acque di dilavamento meteoriche verso un sistema di raccolta che recapita ad un pozzetto scolmatore che separa le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia

vengono quindi inviate ad un sistema di trattamento (decantazione e disoleazione) e successivamente convogliate alla rete acque bianche esistente; le acque di seconda pioggia, senza trattamenti, vengono convogliate direttamente alla rete acque bianche esistente.

Osservazioni: la procedura qui descritta si riferisce ai rifiuti, non rilevando per quanto attiene gli EoW e i sottoprodotti, che non devono essere gestiti dall'impianto di recupero in quanto non abbisognano di trattamenti. Pertanto, per garantire la tracciabilità delle lavorazioni e dei movimenti in ingresso e uscita, è necessario che i sottoprodotti e gli EoW ricevuti da terzi restino esterni al perimetro dell'impianto di recupero e che la loro gestione e contabilizzazione siano distinte da quelle dell'impianto di recupero rifiuti.

4.2. Provenienza del rifiuto e descrizione del ciclo produttivo

L'impianto di recupero riceve e tratta rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi come riportato nel PGO REV 1 del 24/05/2024 e nell'autorizzazione vigente. Si tratta, in sintesi, dei seguenti rifiuti i cui CER sono elencati nel PGO: rifiuti di ferro, acciaio, ghisa e loro leghe, rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe, spezzoni di cavo di rame/alluminio ricoperto e altri rifiuti costituiti da limatura e trucioli di materiali plastici, rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05, apparecchiature fuori uso, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, fanghi di lavorazione, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno, imballaggi in materiali misti, apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12, componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso, cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose.

La Ditta rinuncia al recupero dei metalli Oro, Argento, Renio, Rodio, Palladio, Iridio, Platino con CER 16 08 01.

Come da richiesta degli Enti competenti, la Ditta precisa che il quantitativo massimo dei rifiuti metallici urbani con CER 200140, conferibili dai privati cittadini presso l'impianto, sarà di 500 kg/anno complessivi. Inoltre, sarà inviata una rendicontazione dei quantitativi ricevuti e recuperati annualmente agli Enti competenti e al Consiglio di Bacino.

La quantità massima stoccabile degli EOW sui piazzali esterni è pari a 500 t e viene effettuata in cumuli suddivisi per tipologia merceologica e per specifiche commerciali.

Osservazioni: per quanto riguarda i rifiuti "urbani" si rileva che l'esenzione dall'obbligo di compilazione del formulario vale solo per il trasporto ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi mentre, per quanto riguarda i trasporti effettuati dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario, cioè per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri, la norma si riferisce espressamente ai rifiuti speciali non pericolosi. In base all'art. 184, co.1 b-sexies) "*i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa*", che sono, appunto, "rifiuti speciali". Pertanto, secondo le norme che regolano il trasporto dei rifiuti, è ammessa la ricezione in impianto dei soli rifiuti urbani trasportati dalla medesima ditta Golinrecycling o da altro trasportatore autorizzato o dal gestore del servizio pubblico. Per quanto riguarda gli EoW, è ammesso il deposito in impianto solamente di quelli prodotti dalle lavorazioni della Ditta.

4.3. Gestione rifiuti in ingresso

Preliminarmente all'inizio del conferimento dei rifiuti in impianto il rapporto con i soggetti conferitori è disciplinato da un contratto o dall'accettazione di un'offerta commerciale. Con la stipula del contratto sono regolamentate le modalità di conferimento, le tipologie ammesse, le quantità in ingresso e le modalità di accettazione dei carichi. Inoltre, ai fini di un controllo preventivo, si richiede che il produttore

iniziale del rifiuto compili una scheda descrittiva con l'indicazione dettagliata delle informazioni necessarie: il produttore e il sito di produzione; il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto; le materie prime e i prodotti intermedi e finiti del ciclo di lavorazione, le caratteristiche qualitative del rifiuto; la quantità stimata del rifiuto prodotto; la possibile frequenza di conferimento; la periodicità del campionamento del rifiuto.

All'atto della predisposizione del contratto, l'addetto verifica la conformità dei rifiuti da conferire con quelli accettabili all'impianto.

I controlli dei rifiuti in ingresso saranno:

- Controllo visivo
- Caratterizzazione e analisi dei rifiuti
- Verifiche di conformità delle tipologie e dei quantitativi in ingresso all'impianto

Il controllo visivo dei rifiuti deve essere eseguito su ciascun carico in ingresso. Dell'effettiva esecuzione dei controlli viene data evidenza in apposito modulo di ispezione visiva.

Il controllo visivo prima dello scarico può essere effettuato sul mezzo o con rimozione della copertura superiore o all'apertura dei portelli di scarico e può avvenire sia in pesa che in corrispondenza della zona di scarico.

Il controllo visivo dei rifiuti deve essere affidato solo a personale opportunamente formato.

La caratterizzazione analitica viene effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso.

Il campionamento e l'analisi dei rifiuti sono a cura del produttore dei rifiuti in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi o nel momento in cui si hanno modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Le verifiche di conformità (omologa) dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascun produttore.

La verifica di conformità (omologa) può essere svolta presso il luogo di produzione del rifiuto purché sia assicurata e verificata la totale rispondenza delle condizioni di verifica a quelle della caratterizzazione di base e sia pienamente accertato che il rifiuto sottoposto a verifica sia inoltre conforme a quello conferito presso l'impianto e non subisca successive trasformazioni o contaminazioni né venga commisto ad altre tipologie di rifiuti.

Osservazioni: la descrizione appare confusa anche per quanto riguarda la commistione di norme e di definizioni. Pertanto **si disciplina, di seguito, la procedura di ricezione dei rifiuti in impianto.**

Preliminarmente alla stipula di qualsiasi accordo di carattere commerciale, **è in capo al Tecnico responsabile** (art. 28 della L.R. 3/2000), individuato dal legale rappresentante pro tempore della ditta autorizzata in possesso di delega di funzione, la **“caratterizzazione del rifiuto da parte del gestore (cd. fase di “Omologa”)**, processo che consente la corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo allo specifico trattamento autorizzato. L'omologa deve consentire di individuare le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, le eventuali caratteristiche di pericolosità, la eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'idoneità e l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto.

Le informazioni alla base della fase di omologa sono: la caratterizzazione del produttore iniziale; le eventuali ulteriori analisi chimiche di laboratorio/analisi merceologiche specifiche, rispetto a quelle fornite dalla caratterizzazione iniziale del produttore determinando i parametri da ricercare in relazione al processo di trattamento da effettuare, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e alle materie prime e ai prodotti utilizzati nonché alle informazioni disponibili in merito ad eventuali contaminazioni; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario.

Prima dell'inizio dei conferimenti, una volta raccolte tutte le informazioni, il Tecnico responsabile decide se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali.

Frequenza di omologa.

La frequenza di omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto, definibile in ragione delle materie prime utilizzate (tipologia e quantità) e del ciclo tecnologico, tali da far ritenere che i rifiuti che ne derivano abbiano sempre le medesime caratteristiche. e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore.

Per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale.

In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Documentazione di omologa.

La documentazione è predisposta dal Tecnico responsabile dell'impianto e contiene le informazioni sopra elencate. Deve comunque essere presente una scheda descrittiva, sottoscritta dal produttore del rifiuto, contenente le informazioni che consentano di delineare i fondamenti della classificazione e della codifica, e ogni altra informazione utile. Il Tecnico responsabile deve espressamente indicare l'esito (favorevole/non favorevole) dell'omologa, in ordine alla caratterizzazione del produttore e alla trattabilità del rifiuto. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

Verifiche in fase di conferimento

All'atto di ogni conferimento di rifiuti presso l'impianto, il Tecnico responsabile è tenuto a verificare la rispondenza del carico con quanto valutato nella documentazione di omologa, oltre alla regolare compilazione dei documenti obbligatori.

4.4. Prodotto finale ottenuto

La verifica dei requisiti delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero viene normalmente effettuata attraverso la caratterizzazione analitica e l'analisi merceologica. La prima consente di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998, stabiliti per i materiali in uscita dalle operazioni di recupero di tipo fisico (cernita, selezione, allontanamento delle sostanze estranee, ecc.), mentre la seconda consente di verificare, a seguito di eventuali lavorazioni la corrispondenza alle specifiche merceologiche stabilite dalle norme CECA, UNI, CAEF, AISI, EURO, Reg. UE 333/2011 o Reg.UE 715/2013.

La prima verifica, cioè la caratterizzazione analitica degli EoW prodotti, non è necessaria, in quanto su tutti i rifiuti in ingresso viene già eseguita la caratterizzazione analitica riferita ai parametri e ai limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 per i materiali in uscita dal ciclo di recupero e, a seguito di una costante e graduale qualificazione nel tempo del rifiuto ritirato attraverso una attenta selezione dei fornitori, vengono sempre rispettati tali limiti di legge.

Il rifiuto normalmente accettato, già in ingresso, rispetta i limiti stabiliti per le materie prime secondarie in uscita dall'attività di recupero. Diversamente, invece, le caratteristiche merceologiche degli EoW prodotti vengono sempre verificate in uscita dal processo meccanico di riduzione volumetrica, al fine e prima di collocarle nel cumulo a loro dedicato.

La periodicità della verifica merceologica di conformità alle specifiche di legge degli EoW è contemporanea alla produzione delle materie prime secondarie stesse e viene eseguita visivamente dal personale addetto alla lavorazione stessa (il quale imposta le regolazioni di cesoia e pressa in

funzione delle specifiche richieste), mentre la verifica chimico-fisica non è necessaria in quanto già eseguita preliminarmente sui rifiuti da trattare.

Il titolare dell'impianto di recupero verifica la conformità del rifiuto conferito subordinatamente alle prescrizioni e alle condizioni di esercizio specifiche per l'attività svolta.

Le analisi vengono conservate nell'apposito registro presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo.

Osservazioni: la caratterizzazione di base dei rifiuti in uscita dall'impianto deve attestare la conformità con le specifiche autorizzazioni dell'impianto di destino, consentendo a quest'ultimo di eseguire la fase cd. "di omologa" come da DGRV 119/2018. In questo caso, infatti, la ditta Golinrecycling è produttore del rifiuto e deve attestare quanto necessario a dimostrare l'idoneità del proprio rifiuto a essere ricevuto dal destinatario. Per quanto attiene la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) la Ditta è tenuta alle verifiche anche analitiche sui rottami con cadenza e modalità previste dai Regolamenti UE 333/2011 (punto 1 allegato II) e UE 715/2013 (punto 1 allegato I) nonché dalle indicazioni vincolanti previste dal parere ARPAV sulla cessazione cosiddetta "Caso per Caso"

4.5. Potenzialità impianto

I quantitativi massimi istantanei stoccabili dei rifiuti, per le singole aree dell'impianto e le quantità annue trattate sono indicate nel PGO rev. 1 del 24/05/2024.

La capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti dell'impianto è pari a 412,5 ton, delle quali 364,5 ton di rifiuti non pericolosi e 48 ton di rifiuti pericolosi.

4.6. Conferimento di rifiuti non conformi

Nell'eventualità di conferimento di rifiuti non conformi alle tipologie per le quali l'impianto è autorizzato, per decidere se accettare (totalmente o parzialmente) oppure rifiutare il carico, si adotteranno le procedure di seguito descritte.

Il carico di rifiuto deve essere tempestivamente accantonato in apposita area fuori da quella di scarico dei mezzi per essere sottoposto ad accertamento, atto appunto alla verifica analitica e merceologica dei rifiuti in ingresso, dove rimangono fino all'esito positivo delle verifiche e quindi definitivamente accettati mediante loro spostamento con messa in riserva (R13) nel cumulo di competenza. In caso di non conformità il lotto di rifiuti in questione viene formalmente respinto e spedito indietro al conferitore.

La Direzione, sentito il Responsabile Tecnico, dopo aver preso visione del carico e consultati gli operatori e l'autista del mezzo, deciderà, se, verificatane la regolarità, accettare il carico senza ulteriori accertamenti, oppure accantonare in attesa di ulteriori approfondimenti (anche tramite ripetizione della procedura di Verifica di Conformità) o richiedere il suo ricarico sul mezzo utilizzato per il conferimento per il definitivo allontanamento.

Qualora le verifiche disposte dalla Direzione dovessero richiedere tempi superiori a due giorni lavorativi il carico dovrà essere posto in zona ove questo non crei disturbo o possa interferire con le normali operazioni di carico e scarico e coperto con apposito telo.

Osservazioni: si vedano le specifiche prescrizioni.

5. Gestione acque meteoriche:

Le aree scoperte dell'impianto, escluso un tratto sul lato ovest, sono pavimentate in calcestruzzo armato. Tali aree (piazzali, zone di transito) su cui è previsto anche lo stoccaggio di materiali non rifiuti (EoW), sono pavimentate in CLS e sono conformate con pendenze tali da far confluire le acque

meteoriche verso un sistema di raccolta che termina in un pozzetto scolmatore. Dal pozzetto scolmatore le acque dei piazzali vengono gestite nel modo seguente:

1) le acque di sgrondo dei piazzali impermeabilizzati, acque meteoriche di prima pioggia vengono convogliate al trattamento di depurazione (decantazione e disoleazione) e successivamente convogliate alla rete acque bianche esistente;

2) le acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia, acque meteoriche di seconda pioggia, bypassano la vasca di decantazione e vengono convogliate, senza trattamenti, direttamente alla rete acque bianche esistente.

Quando le due vasche di sedimentazione sono piene di acque (prima pioggia) lo scolmatore devia l'acqua successiva (seconda pioggia) alla rete acque bianche, previo passaggio in un pozzetto di ispezione e prelievi. Le acque meteoriche di prima pioggia una volta subito il trattamento di depurazione, assieme alle acque di seconda pioggia, verranno recapitate nella condotta delle acque bianche esistente tramite impianto di sollevamento.

Per lo scarico nella condotta acque bianche la Ditta in oggetto ha ottenuto il nulla osta rilasciato dal Comune di Longarone con prot. n. 1568 del 13/02/2013 .

6. Emissioni in atmosfera

Nell'impianto non sono presenti punti di emissione convogliati in atmosfera, in quanto l'attività svolta non necessita di convogliamento di emissioni in atmosfera. Fonte di emissioni in atmosfera sono quelle derivanti dal traffico di automezzi indotto dall'impianto, dalla movimentazione mediante i mezzi d'opera e dalle polveri che possono depositarsi nei piazzali e tetti.

7. Rumore

La Ditta GolinRecycling S.r.l. in data 19/12/2023 (prot. prov. n. 34806) ha trasmesso la documentazione di ottemperanza alla prescrizione n. 1 dettata con determinazione dirigenziale n. 1532 del 04/12/2023 di esclusione dell'istanza di rinnovo dalla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Comune di Longarone con propria nota prot. 884/2024 in data 23/01/2024 (prot. prov. 1930 del 24/01/2024) ha trasmesso il proprio contributo istruttorio evidenziando che "preso atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta Golinrecycling non si rilevano criticità per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico".

Con Determinazione Costitutiva n. 53 del 25/01/2024 è stata approvata l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 impartita con determinazione dirigenziale n. 1532 del 04/12/2023.

Considerata inoltre la necessità di recepire in autorizzazione le determinazioni del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui alla Determinazione Costitutiva n. 1532 del 04/12/2023, si prescrive:

1. i report semestrali devono essere distinti per singolo codice EER e per singola area di deposito e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

EER: XX XX XX - area YY

- quantitativi complessivi in ingresso nel semestre - operazioni di carico (sempre R13): XX kg;
- quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R4) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;
- quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R13, R12) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;
- quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R13, R12, R4) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;
- eventuali quantitativi residui non trattati: XXX kg;
- quantitativi di rifiuti ottenuti dal trattamento R4 (propri rifiuti) da annotare in carico con riferimento alle relative operazioni di scarico: XXX kg;

Pag. 10

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- quantitativi di rifiuti ottenuti dal trattamento R12 - R13 da annotare in carico con riferimento alle relative operazioni di scarico: XXX kg;
 - quantitativi di EoW ottenuti, con riferimento alle relative operazioni di scarico dei rifiuti d'origine (da inserire nel campo "Annotazioni" del registro): XXX kg;
 - quantitativi di EoW prodotti da terzi, ritirati alle condizioni dei punti 2 e 3, che seguono divisi per tipologia merceologica (rame, alluminio, ecc): XXX kg;
2. gli EoW e i sottoprodotti ricevuti da terzi devono restare esterni al perimetro dell'impianto di recupero e la loro gestione e contabilizzazione devono essere distinte da quelle dell'impianto di recupero rifiuti;
 3. relativamente ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'istruttoria, vale quanto riportato nelle singole osservazioni che, comunque, sono ripetute nel dispositivo di questo provvedimento;
 4. ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani, per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere comunicato a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino "Dolomiti" il quantitativo (kg) di rifiuti urbani conferiti secondo le modalità specificate nelle osservazioni del punto 4.2 dell'istruttoria;
 5. è stata acquisita, al prot. prov. n. 18217 del 02/07/2024, la nota n. 0061421 / U del 01/07/2024, con la quale il Dipartimento ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo di Rifiuti, EoW e Sottoprodotti ha trasmesso il parere di competenza, ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e smi, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, che si riporta per estratto:

Valutazione delle condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1:

- *Le EoW prodotte sono destinate come da punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1;*
- *Si ritiene che una tempistica massima di stoccaggio di 24 mesi possa concorrere nell'evidenziare l'esistenza di mercato;*
- *I materiali ottenuti dai rifiuti trattati dovranno avere le caratteristiche tecniche e merceologiche conformi alle specifiche UNI EN come previsto al Punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.*
- *Si riporta di seguito l'elenco delle norme UNI di riferimento per i materiali in questione:*
Piombo: UNI EN 14057:2006 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni
Zinco: UNI EN 14290:2004 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie
Stagno: UNI 10432:2011 – Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica:
- *Sono individuati inoltre, come stabilito dal punto 3.2.3 del DM 05/02/1998, i seguenti valori limite per le sostanze inquinanti:*
 - *oli e grassi <2% in peso;*
 - *PCB e PCT <25 ppb;*
 - *inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale*
 - *solventi organici <0,1% in peso*
 - *polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;*
 - *non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020;*
 - *non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.*
- *Per ogni lotto chiuso di produzione è prevista l'effettuazione di analisi per attestare le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, secondo i parametri sopra riportati.*
- *Il recupero dei rottami metallici di piombo, stagno e zinco genera un minor impatto ambientale rispetto all'utilizzo della materia prima estratta dalle fonti in natura. Il materiale EoW prodotto non è causa di pericolo per la salute umana poiché sono metalli ampiamente utilizzati. Le caratteristiche fisico/chimiche dei codici EER su cui svolgere le operazioni di recupero sono solido non polverulento (di tipo 2) e sono definiti dalla normativa attuale come rifiuti speciali non pericolosi.*
- *Per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuate apposite verifiche di conformità agli standard previsti dalle specifiche UNI ed EURO citate nella condizione c) e riportate nella dichiarazione di conformità per ogni lotto di EoW prodotto.*

Si riportano di seguito i criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3:

- *Per quanto riguarda i rifiuti di piombo, zinco e stagno per la produzione di End of Waste, la ditta dichiara di*

Pag. 11

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

trattare i codici EER: 110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140.

- Sono ammissibili solo i rifiuti che rispettino quanto riportato nei punti 3.2.1 e 3.2.2 del DM 05/02/1998 e che si trovino allo stato fisico non polverulento.
- La ditta dichiara che, preliminarmente all'inizio del conferimento dei rifiuti in impianto, viene regolamentato il rapporto con i soggetti produttori/detentori attraverso un contratto o l'accettazione di un'offerta commerciale. Nella stipula del contratto vengono regolamentate le modalità di conferimento, le tipologie ammesse, le quantità in ingresso e le modalità di accettazione dei carichi. Inoltre, ai fini di un controllo preventivo, si richiede che il produttore iniziale del rifiuto compili una scheda descrittiva con l'indicazione dettagliata delle informazioni necessarie: il produttore e il sito di produzione; il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto; le materie prime, i prodotti intermedi e finiti del ciclo di lavorazione, le caratteristiche qualitative del rifiuto; la quantità stimata del rifiuto prodotto; la possibile frequenza di conferimento; il prelievo periodico di uno o più campioni del rifiuto.
- Per quanto riguarda il codice EER 160118 "Metalli non ferrosi", non ricompreso tra i codici EER previsti nelle tipologie 3.2 del DM 05/02/1998, la ditta dichiara che il codice fa riferimento ai metalli non ferrosi provenienti dal recupero/trattamento/cernita degli impianti di autodemolizione (ad esempio i piombini collocati per bilanciare il cerchio delle macchine), si ritiene quindi che le caratteristiche di tali rifiuti siano analoghe a quella degli altri codici rientranti nella tipologia 3.2 di cui al DM 05/02/1998 e dovrà essere trattato in conformità ad esso ed alla rispettiva norma UNI indicata alla condizione c), per quanto riguarda i rottami di piombo.
- La ditta dichiara che i rifiuti con codici EER elencati sono sottoposti a operazioni R4 di selezione, cernita e riduzione volumetrica, in conformità al punto 3.2.3 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998.
- Il processo di recupero prevederà sempre una verifica della non radioattività del rifiuto e l'analisi del materiale a seguito del trattamento qualora richiesto dalle norme specifiche e seguendo le modalità di campionamento e i limiti previsti dalle stesse norme.
- I criteri di qualità delle EoW sono definiti dalle specifiche norme UNI ed EURO già citate.
- I criteri di qualità devono inoltre rispettare i punti 3.2.3 e 3.2.4 del DM 05/02/1998.
- La ditta dispone di un Piano di Gestione Operativa (PGO - Rev. 1 del 24 maggio 2024) che riporta le procedure adottate dall'azienda.
- Tali verifiche dovranno avvenire per ciascun lotto chiuso, nel rispetto dei parametri e delle modalità indicate nella condizione del presente parere.
- Si specifica che, come indicato nella relazione tecnica EoW della ditta, le analisi per la certificazione delle caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto vanno eseguite per ciascun lotto chiuso di EoW.
- I Lotti di EoW si definiscono come lotti chiusi e presentano quantitativi massimi di 56 tonn per l'EoW di Piombo, di 28 tonn. per l'EoW di Stagno e di 56 tonn. per l'EoW di Zinco Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
- Considerato il piano di gestione proposto dalla ditta, il criterio dettagliato d) dell'art. 184-ter, comma 3, si ritiene verificato dopo che la ditta avrà integrato il PGO aggiornando le procedure per la gestione e stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e quelle relative alla gestione delle non conformità del prodotto in uscita e le precisazioni sopra riportate rispetto alla definizione di lotto ed alla sua verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- Il modello presentato di scheda di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contiene le informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022. Prima della produzione del primo lotto di EoW, la ditta dovrà aver integrato le procedure gestionali (PGO) secondo quanto indicato al criterio dettagliato d) del presente parere.

RITENUTO, per quanto di competenza, sulla base anche dell'istruttoria eseguita dai competenti Uffici, che non emergano motivi ostativi per procedere all'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con le prescrizioni e condizioni riportate nell'istruttoria medesima e secondo quanto stabilito nel parere ARPAV sopra riportato;

DATO ATTO che questo provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione di cui alla comunicazione prot. prov.le n. 564 del 10/01/2023, tenuto conto delle sospensioni istruttorie;

VISTO il decreto n. 1 del 05/01/2024 del Presidente della Provincia di Belluno, che ha confermato alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Acque Ambiente Cultura";

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. 16/04/1985 n. 33 e smi - Norme per la tutela dell'ambiente;

VISTA la L.R. 21/01/2000, n. 3 e smi; - Norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la Direttiva 2008/98/UE e smi - in materia di rifiuti;

VISTA la L. 02/11/2019 n. 128, di modifica dell'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTO il D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. 108/2021, di modifica dell'art. 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto" del D.Lgs. 152/06 e smi;

VISTE le "Linee Guida SNPA n. 23/2020 Delibera del Consiglio del 06/02/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006" e successivo aggiornamento di cui alle Linee Guida SNPA n. 41/2022 Delibera del Consiglio del 23/02/2022;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale N. 1773 del 28 agosto 2012: "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione";

VISTO il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";

VISTO il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

RICHIAMATO, per quanto applicabile al caso in oggetto, il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni con L. 01/12/2018, n. 132, recante disposizioni in materia di piani di emergenza esterna degli impianti che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti;

RICHIAMATA, per quanto applicabile al caso in oggetto, la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

RICHIAMATA, per quanto applicabile al caso in oggetto, la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 2730 del 13/02/2019 recante "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti";

RICHIAMATO il DPCM 27 agosto 2021 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

VISTE la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107/2009 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 842/2012 e n. 1534/2015: Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 27/01/2011 Allegato A - "Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee guida applicative";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 28/08/2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29/12/2014: "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09/08/2022 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29/08/2017: "Guida metodologica per la valutazione di incidenza";

VISTI la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii e il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – Inquinamento acustico;

VISTI gli artt. n. 216 e 217 del T.U.LL.SS. del 1934 e fatte salve le competenze poste a carico del Comune con riferimento ad essi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi - Testo Unico Enti Locali;

VISTO il DPR n. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

AUTORIZZA

Art. 1 - E' rinnovata alla Ditta GOLINRECYCLING S.r.l., cod. fisc. e partita IVA 00659560254, con sede legale in Longarone (BL) Piazza Umberto I n. 6 e sede operativa in Zona Industriale Villanova del Comune di Longarone (BL), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e smi, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova a Longarone (BL) - mappali 442 e 444 del foglio 35 del N.C.T. del Comune di Longarone, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli .

Gli elaborati di riferimento al presente provvedimento, sono:

- Integrazione datata 13/03/2024 (prot. prov.le n. 7492 del 14/03/2024):
-proroga certificato ISO 9001:2015 per recupero e riciclaggio rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio e rame con attestato di conformità alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento UE n. 715/2013 e attestato di conformità alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento UE n. 333/2011;
- Integrazione datata 31/05/2024 (prot. prov.le n. 15460 del 03/06/2024):
-Relazione in base alla quale l'Arpav rilascerà il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i metalli non normati da Regolamenti comunitari o Decreti nazionali (Piombo, Zinco e Stagno) per i quali è necessario un esame cosiddetto "caso per caso";
-Piano di gestione operativa (P.G.O.)- rev. 1;
-Planimetria con il layout dello stabilimento aggiornata indicando l'area di deposito temporaneo art. 185-bis, quali aree sono destinate allo stoccaggio degli EoW prodotti dall'impianto stesso, quali agli

EoW acquistati da altri impianti e quali ai sottoprodotti che la ditta ha dichiarato di stoccare sui propri piazzali;

-Piano di emergenza aggiornato con quanto discusso nel corso dell'incontro e coerente con il P.G.O. (Rev. 2 del 19/04/2024).

In caso di contrasto fra il contenuto della documentazione di riferimento e le disposizioni e prescrizioni contenute in questo provvedimento, prevale ovviamente questo provvedimento.

Art. 2 - DIVIETI E LIMITAZIONI

I sottoprodotti e gli EoW ricevuti da terzi devono restare esterni al perimetro dell'impianto di recupero e la loro gestione e contabilizzazione devono essere distinte da quelle dell'impianto di recupero rifiuti.

Art.3 - VALIDITA' E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione ha validità **fino al 31 luglio 2034** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza, gli aventi titolo possono presentare alla Provincia apposita domanda di rinnovo.

Il presente provvedimento, a partire dal 01 agosto 2024, **sostituirà** le vigenti autorizzazioni Provinciali n. 74 del 31/07/2013, n. 4 del 13/01/2016 e n. 158 del 14/12/2017.

Ogni modifica dell'impianto è soggetta ad autorizzazione preventiva, da parte di questa Provincia, sia che si tratti di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata, sia che si tratti di modifica delle modalità di esercizio dell'impianto.

L'impianto deve essere gestito da un tecnico responsabile, allo scopo designato dal legale rappresentante dell'Azienda.

Ogni eventuale variazione del nominativo del tecnico responsabile deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia, ad ARPAV-DAP di Belluno e al Comune di Longarone.

TITOLO I - RIFIUTI

Art. 4 - OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE e TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Alla ditta GOLINRECYCLING S.r.l. è concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Zona Industriale Villanova a Longarone, ubicato sui mappali 442 e 444 del foglio 35 del N.C.T. del Comune di Longarone (BL), per le seguenti operazioni:

- a) **R13** *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";*
- b) **R4:** *"Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici"* mediante selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico anche con cesoiatura, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013; per quanto non regolamentato a livello comunitario e nazionale, la cessazione della qualifica di rifiuto disciplinata "caso per caso" deve avvenire conformemente a quanto espresso nel parere n. 0061421 / U del 01/07/2024, prot. prov.le n. 18217 del 02/07/2024, del Dipartimento ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo di Rifiuti, EoW e Sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 in premessa trascritto;
- c) **R12** *"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"*, consistente nelle operazioni di:
 - selezione e cernita di rifiuti in ingresso, con eventuale sconfezionamento / riconfezionamento, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento come specificato nella tabella allegata al presente provvedimento;
 - eliminazione delle frazioni estranee, con eventuale sconfezionamento / riconfezionamento,

Pag. 15

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- eseguita per partite omogenee di codici EER di rifiuti in ingresso, destinati a recupero;
 - accorpamento, con eventuale sconfezionamento / riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice EER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalla selezione e cernita, destinati a successivo recupero;
 - riduzione volumetrica di rifiuti aventi il medesimo codice EER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero eseguita anche mediante cesoie, pressa-cesoia, mulino macinatore del rame e pressa;
- d) **D15** : “*Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*” dedicata ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero della ditta;

Le tipologie dei rifiuti stoccabili presso l’impianto ed i quantitativi massimi sono quelli riportati nella seguente tabella:

CER		q.tà max istantanea stoccabile (ton)	q.tà annua trattata (ton/anno)	operazioni di recupero/smaltimento
AREA A (Rif. TAV U LAY-OUT Rev. 1 del 22/04/2024) Rifiuti di ferro, acciaio, ghisa e loro leghe		120	4000	R13, con eventuali R12 e R4 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. UE 333/2011 EoW
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti			
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi			
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
15 01 04	imballaggi metallici			
16 01 17	metalli ferrosi			

17 04 05	ferro e acciaio			
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17			
19 12 02	metalli ferrosi			
20 01 40	metalli			
AREA B (Rif. TAV U LAY-OUT Rev. 1 del 22/04/2024) Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe				
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria			
10 06 02	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria			
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti			
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
11 05 01	zinco solido	120	4000	R13, con eventuali R12 e R4 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI, EURO, Reg. UE 715/2013 EoW
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti			
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			

12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
15 01 04	imballaggi metallici			
16 01 18	metalli non ferrosi			
17 04 01	rame, bronzo, ottone			
17 04 02	alluminio			
17 04 03	piombo			
17 04 04	zinco			
17 04 06	stagno			
17 04 07	metalli misti			
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi			
19 12 03	metalli non ferrosi			
20 01 40	metalli			
AREA C (Rif. TAV U LAY-OUT Rev. 1 del 22/04/2024) Spezzoni di cavo di rame/alluminio ricoperto		35	800	R13 con cesoiatura
16 01 18	metalli non ferrosi			

16 01 22	componenti non specificati altrimenti			
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
17 04 01	rame, bronzo, ottone			
17 04 02	alluminio			
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10			
ALTRE AREE INTERNE (Rif. TAV U LAYOUT Rev. 1 del 22/04/2024)				
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici			
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	25	600	R13 con selezione e cernita
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	40	1400	R13+R12 (selezione e cernita) +R4 per la produzione di EoW di cui ai Reg. 333/2011 e 715/2013
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	10	1000	D15

15 01 01	imballaggi di carta e cartone	1,5	50	R13/D15 con selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica
15 01 03	imballaggi in legno	4,5	800	R13 con eventuale riduzione volumetrica
15 01 06	imballaggi in materiali misti	7,5	650	R13/D15 con selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	13	150	R13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	10	100	R13
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	25	500	R13
20 01 40	metalli	1	70	R13 con eventuali R12 e R4 per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, Reg. UE 333/2011 EoW
19 12 12	rifiuti non pericolosi propri prodotti dall'attività di recupero e destinati ad altri impianti	deposito temporaneo		

Art. 5 - POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

La capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti dell'impianto è pari a 412,5 ton, delle quali 364,5 ton di rifiuti non pericolosi e 48 ton di rifiuti pericolosi.

La capacità massima annua trattabile di rifiuti in impianto è pari complessivamente a 14.120 ton, di cui 750 ton di rifiuti pericolosi.

Restano fermi i quantitativi massimi istantanei stoccabili di rifiuti fissati al precedente art. 4) per le singole aree dell'impianto.

Art. 6 - ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO IN INGRESSO

Descrizione della procedura.

- A. Preliminarmente** alla stipula di qualsiasi accordo di carattere commerciale, **è in capo al Tecnico responsabile** (art. 28 della L.R. 3/2000), individuato dal legale rappresentante pro tempore della ditta autorizzata, in possesso di delega di funzione, la **“caratterizzazione del rifiuto da parte del gestore (cd. fase di “Omologa”)**, processo che consente la corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo allo specifico trattamento autorizzato. L'omologa deve consentire di individuare le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche del rifiuto, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, le eventuali caratteristiche di pericolosità, l'eventuale tendenza alla cessione di contaminanti per lisciviazione o al loro rilascio come emissione in una qualunque fase del loro recupero o smaltimento, con la finalità di garantire l'idoneità e l'efficacia delle lavorazioni cui il rifiuto sarà sottoposto.
- B. Le informazioni alla base** della fase di omologa sono: la caratterizzazione del produttore iniziale; le eventuali ulteriori analisi chimiche di laboratorio/analisi merceologiche specifiche, rispetto a quelle fornite dalla caratterizzazione iniziale del produttore determinando i parametri da ricercare in relazione al processo di trattamento da effettuare, al processo produttivo che ha generato il rifiuto e alle materie prime e ai prodotti utilizzati nonché alle informazioni disponibili in merito ad eventuali contaminazioni; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario.
- C. Prima dell'inizio dei conferimenti**, una volta raccolte tutte le informazioni, il Tecnico responsabile decide se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali.
- D. Frequenza di omologa.** La frequenza di omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto, definibile in ragione delle materie prime utilizzate (tipologia e quantità) e del ciclo tecnologico, tali da far ritenere che i rifiuti che ne derivano abbiano sempre le medesime caratteristiche. e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore.

Per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualevolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale.

In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione che viene conferito, (anche con più viaggi), salvo comprovate e documentate eccezioni, su motivata istanza e a seguito di parere degli Enti di Controllo.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre ripetuta ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

E. Documentazione di omologa.

La documentazione è predisposta dal Tecnico responsabile dell'impianto e contiene le informazioni sopra elencate. Deve comunque essere presente una scheda descrittiva, sottoscritta dal produttore del rifiuto, contenente le informazioni che consentano di delineare i fondamenti della classificazione e della codifica, e ogni altra informazione utile. Il Tecnico responsabile deve espressamente indicare l'esito (favorevole/non favorevole) dell'omologa, in ordine alla caratterizzazione del produttore e alla trattabilità del rifiuto. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

F. Verifiche in fase di conferimento

All'atto di ogni conferimento di rifiuti presso l'impianto, il Tecnico responsabile è tenuto a verificare la rispondenza del carico con quanto valutato nella documentazione di omologa, oltre alla regolare compilazione dei documenti obbligatori.

Pertanto:

1. La Ditta deve conservare la documentazione di omologa in apposito archivio, comprese le relative schede di omologa, le analisi del produttore e le analisi sui rifiuti in ingresso;
2. Le schede di omologa devono consentire di individuare con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto in relazione al processo produttivo che lo ha generato e devono attestare la trattabilità del rifiuto in questo specifico impianto. Deve essere specificato a quali carichi in ingresso sia riferita la scheda di omologa; ove necessario, la scheda deve essere accompagnata da certificazione analitica secondo le tempistiche definite dalla DGRV stessa e sopra trascritte;
3. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
4. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti in entrata all'impianto è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile deve valutare se il rifiuto sia trattabile nell'impianto e con quali modalità e precauzioni tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti deve verificare la conformità del carico con quanto valutato in sede di omologa del rifiuto;
5. Frequenza di omologa: per i rifiuti conferiti direttamente da produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Al conferimento diretto da produttore iniziale può essere ricondotto il conferimento di rifiuti da impianti di stoccaggio (R13-D15, art. 183, c.1 lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale. In tutti gli altri casi l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione, cioè all'*“Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi. In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802,, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo*

dell'intera massa di rifiuto. (...) In generale il lotto non deve superare i 3.000 m³, per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 m³."

6. Per l'accettazione di rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" in fase di omologa è necessaria la verifica analitica per l'attribuzione del codice corretto, accompagnata dal verbale di campionamento conforme alla norma UNI 10802, e dalle schede tecniche e di sicurezza delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo che li ha prodotti, accompagnate da una attestazione di non pericolosità del produttore. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegare al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti;
7. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione analitica di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione solamente se derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28.08.2012;

Art. 7 - CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) ai sensi art. 184-ter del D.Lgs. 152/06.

La Ditta è autorizzata alle operazioni di recupero R12, R13 e R4 di rifiuti non pericolosi/pericolosi anche finalizzata alla produzione di End of Waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e smi, in conformità e nel rispetto dei seguenti:

- **Regolamento (UE) N. 333/2011** del consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di **rottami metallici di ferro - acciaio - alluminio e sue leghe** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) N. 715/2013** della commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i **rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Art. 8 - CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTO (EoW) "CASO PER CASO" ai sensi art. 184-ter del D.Lgs. 152/06.

La Ditta è autorizzata all'operazione di recupero R4 "**caso per caso**" di rifiuti di **piombo, zinco e stagno** sulla base del parere, prot. n. 0061421 / U del 01/07/2024, (prot.prov. n. 18217 del 02/07/2024), del Dipartimento ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo di Rifiuti, EoW e Sottoprodotti finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 184 ter commi 1 e 3 del D. Lgs. 152/06 come di seguito riportate:

- Sono ammissibili solo i rifiuti che rispettino quanto riportato nei punti 3.2.1 e 3.2.2 del DM 05/02/1998 e che si trovino allo stato fisico/chimico solido non polverulento (di tipo 2) definiti dalla normativa attuale come rifiuti speciali non pericolosi.
- I rifiuti di piombo, zinco e stagno trattabili per la produzione di End of Waste, sono identificati dai seguenti codici EER: 110501, 120103, 120104, 150104, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 160118.
- I rifiuti con codici EER sopra elencati sono sottoposti a operazioni R4 di selezione, cernita e riduzione volumetrica, in conformità al punto 3.2.3 dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998.
- Il processo di recupero deve prevedere sempre una verifica della non radioattività del rifiuto e l'analisi del materiale a seguito del trattamento qualora richiesto dalle norme specifiche e seguendo le modalità di campionamento e i limiti previsti dalle stesse norme.
- Le EoW prodotte sono destinate come da punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1;
- La tempistica massima di stoccaggio dell'EoW, al fine di dimostrare l'esistenza di un mercato, è pari a 24 mesi;
- I materiali ottenuti (EoW) dai rifiuti trattati dovranno avere le caratteristiche tecniche e merceologiche conformi alle specifiche UNI EN come previsto al Punto 3.2.4 di cui al DM 5/2/1998 All. 1 Suball. 1.

- Le suddette specifiche sono riportate nelle seguenti norme UNI di riferimento per i materiali in questione:
 - Piombo: UNI EN 14057:2006 - Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni
 - Zinco: UNI EN 14290:2004 - Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie
 - Stagno: UNI 10432:2011 – Rottami di stagno – Tipi, caratteristiche e composizione chimica:
 - Devono essere rispettati, come stabilito dal punto 3.2.3 del DM 05/02/1998, i seguenti valori limite per le sostanze inquinanti:
 - oli e grassi <2% in peso;
 - PCB e PCT <25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale
 - solventi organici <0,1% in peso
 - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
 - Per ogni lotto chiuso di produzione è prevista l'effettuazione di analisi per attestare le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, secondo i parametri sopra riportati.
 - Per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuate apposite verifiche di conformità agli standard previsti dalle specifiche UNI ed EURO e riportate nella dichiarazione di conformità per ogni lotto di EoW prodotto.
 - Le analisi per la certificazione delle caratteristiche del materiale, che cessa la qualifica di rifiuto, vanno eseguite per ciascun lotto chiuso di EoW in adempimento a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa (PGO - Rev. 1 del 24 maggio 2024) che riporta le procedure adottate dall'azienda.
 - I Lotti di EoW si definiscono come lotti chiusi e presentano quantitativi massimi:
 - di 56 tonn per l'EoW di Piombo,
 - di 28 tonn. per l'EoW di Stagno,
 - di 56 tonn. per l'EoW di Zinco,
- Resta inteso il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato nell'impianto.
- **La Ditta, entro 10 giorni dal ricevimento di questa autorizzazione e comunque prima della produzione del primo lotto di EoW, deve integrare il PGO** aggiornando le procedure per la gestione e stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e quelle relative alla gestione delle non conformità del prodotto in uscita e deve fornire le precisazioni sopra riportate rispetto alla definizione di lotto ed alla sua verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Art. 9 - GARANZIE FINANZIARIE

Per il calcolo delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, la capacità massima istantanea di stoccaggio dell'impianto, intesa come somma dei quantitativi dei rifiuti di cui al precedente art. 5, è pari a 364,5 ton di rifiuti non pericolosi e 48 ton di rifiuti pericolosi. Restano fermi i quantitativi massimi istantanei stoccabili di rifiuti fissati al precedente art. 4) per le singole aree dell'impianto.

Pertanto la Ditta, **entro il 31 luglio 2024**, deve presentare alla Provincia le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014. La garanzia fideiussoria può essere prestata anche con appendice di precisazione alla polizza esistente richiamata in premessa, che proroghi i termini temporali di almeno 3 anni (più 2 per l'escussione secondo il modello di polizza previsto dalla DGRV 2721/2014) e recepisca il nuovo provvedimento oggetto di garanzia.

Deve essere altresì trasmessa alla Provincia, annualmente, copia della quietanza di pagamento della polizza di assicurazione responsabilità ambientale insediamenti richiamata in premessa.

Art. 10 - PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Pag. 24

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- **Responsabile tecnico:**

Entro 15 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione deve essere confermato/aggiornato il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto.

- **Tracciamento dei quantitativi e delle operazioni di recupero rifiuti:**

Prima della produzione del primo lotto di EoW, la Ditta deve aver integrato le procedure gestionali (PGO) secondo quanto indicato al criterio dettagliato d) del parere ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 rilasciato dall'Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti (vedi art. 8).

Deve essere redatto un report semestrale, come prescritto dalla Determinazione Costitutiva n. 1532 del 04/12/2023, distinto per singolo codice EER e per singola area di deposito, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- EER: XX XX XX - area YY
- *quantitativi complessivi in ingresso nel semestre - operazioni di carico (sempre R13): XXX kg;*
- *quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R4) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;*
- *quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R13, R12) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;*
- *quantitativi complessivi trattati - operazioni di scarico (R13, R12, R4) con riferimento alle relative operazioni di carico: XXX kg;*
- *eventuali quantitativi residui non trattati: XXX kg;*
- *quantitativi di rifiuti ottenuti dal trattamento R4 (propri rifiuti) da annotare in carico con riferimento alle relative operazioni di scarico: : XXX kg;*
- *quantitativi di rifiuti ottenuti dal trattamento R12 - R13 da annotare in carico con riferimento alle relative operazioni di scarico: XXX kg;*
- *quantitativi di EoW ottenuti, con riferimento alle relative operazioni di scarico dei rifiuti d'origine (da inserire nel campo "Annotazioni" del registro): XXX kg;*
- *quantitativo di materia già EoW in ingresso allo stabilimento diviso per tipologia (rame, alluminio, ecc): XXX kg*

- L'attività di gestione rifiuti è soggetta agli adempimenti amministrativi della normativa vigente, in particolare la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti ovvero mediante l'adozione del "Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti" (RENTri) e la dichiarazione in materia ambientale. I registri di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati in impianto per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. Devono essere tenuti i quaderni di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000, per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto: detti registri devono essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili, numerati e vidimati dalla Provincia.
- I terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive operazioni di trasporto e/o recupero, devono essere a ciò espressamente autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi;
- La gestione dei rifiuti prodotti è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare per l'eventuale raggruppamento in deposito temporaneo.

Sorveglianza radiometrica:

- Devono essere seguite le procedure per la sorveglianza radiometrica, dei materiali metallici e altri materiali metallici di risulta, di cui all'allegato II al PGO rev. 1 del 24/05/2024;

- Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni;
- I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali devono essere svolti con strumentazione adeguata e tarata ad opera di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

RAEE:

- I rifiuti di cui al precedente art. 4), per i quali devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;

Rifiuti urbani conferiti da privati cittadini:

- Secondo le norme che regolano il trasporto dei rifiuti, è ammessa la ricezione in impianto dei soli rifiuti urbani trasportati dalla medesima ditta Golinrecycling o da altro trasportatore autorizzato o dal gestore del servizio pubblico.
- Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto ricevuto dalle utenze domestiche, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino "Dolomiti" il quantitativo (kg) conferito per ogni codice EER;

Lay-Out dell'impianto:

- **Il lay-out dell'impianto**, individuato nella planimetria denominata “Tav. U layout dello stabilimento aggiornata REV.1 del 22/04/2024” dello Studio Net Project srl di Padova **deve essere aggiornato in base alle prescrizioni contenute in questa autorizzazione e trasmesso entro 15 giorni** dalla data di ricezione di detto provvedimento;
- Lo stoccaggio, anche provvisorio, del materiale da destinare a recupero dovrà avvenire assicurando il decoro e l'igiene, evitando che vi possa essere dispersione del materiale da trattare oltre i limiti dell'area di proprietà (giusta delib. n. 37 del 8.7.2013 del Consiglio comunale di Longarone);
- La messa in riserva ed il deposito preliminare dei rifiuti devono avvenire esclusivamente nelle aree allo scopo destinate, evitando la miscelazione dei rifiuti con altri materiali presenti, ivi compresi gli EoW; è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
- Tutte le sezioni destinate alla messa in riserva e al deposito preliminare dei rifiuti devono essere munite di contrassegno ben visibile, secondo la normativa vigente, che renda noto il contenuto a seconda delle tipologie per le quali sono destinate; possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti; essere dotate di idonea pavimentazione, mantenuta e integra;
- La messa in riserva dei rifiuti ed il deposito preliminare devono avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e smaltimento, da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- I rifiuti devono essere stoccati al riparo dagli agenti atmosferici. Devono essere evitate contaminazioni delle acque meteoriche; qualora le acque meteoriche risultino contaminate dai rifiuti stoccati o dalla loro movimentazione, esse dovranno essere gestite secondo la normativa vigente;

Disinfezione e condizioni igienico-sanitarie:

- Deve essere effettuato, annualmente, un intervento di disinfestazione contro gli insetti molesti (es. mosche, zanzare). L'effettuazione dell'intervento deve essere registrata sui quaderni dell'impianto predisposti ai sensi dell'art. 28, c. 2, della L.R. 3/2000;
- Devono, in ogni modo, essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo o accidentale, delle situazioni igienico - sanitarie ed ambientali preesistenti; le operazioni di carico-scarico dei rifiuti devono avvenire evitando la formazione e la dispersione di emissioni;

Rumore e antincendio:

- Deve essere rispettato il parere prot. n. 3851-2006 del 12.6.2006 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno:
 - qualora nel deposito il livello del rumore sia elevato, l'impianto di allarme antincendio deve essere anche di tipo ottico;
 - l'impianto di illuminazione d'emergenza deve essere esteso anche all'esterno delle uscite di sicurezza;
- Le emissioni sonore provenienti dall'esercizio dell'impianto devono rispettare i limiti previsti dalle zonizzazioni acustiche comunali;
- Devono essere inoltre osservati:
 - il D.L. n. 113 del 04/10/2018, convertito con modificazioni con L. 01/12/2018, n. 132, recante disposizioni in materia di piani di emergenza esterna degli impianti che esercitano attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti;
 - la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
 - la circolare del Ministero dell'Ambiente n. 2730 del 13/02/2019 recante "*Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti*";
 - il DPCM 27 agosto 2021 "*Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*";

Art. 11 - Procedura per la gestione delle non conformità

- **Rifiuti**
 1. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
 2. La Ditta potrà stoccare tali rifiuti in un'area ad esclusivo utilizzo per lo stoccaggio di rifiuti non conformi e darne comunicazione via PEC, **entro 48 ore dall'identificazione**, alla Provincia di Belluno ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Belluno, indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali verranno successivamente avviati.
- **EoW**
 3. **La Ditta, prima della produzione del primo lotto di EoW e comunque al massimo entro 10 giorni dal ricevimento di questa autorizzazione, pena la sua sospensione, deve integrare il PGO aggiornando le procedure** per la gestione e stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e quelle relative alla gestione delle non conformità del prodotto in uscita

TITOLO II – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Pag. 27

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Art. 12 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

a) Il presente provvedimento autorizza, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, la Ditta Golinrecycling srl a scaricare, previo trattamento nel sistema di depurazione, le acque di dilavamento dei piazzali (acque di prima pioggia) nella condotta comunale acque bianche, come da nulla osta prot. n. 1568 del 13/02/2013 del Comune di Longarone.

Il sistema di trattamento delle acque, della potenzialità di 20 l/sec è costituito da:

- pozzetto scolmatore per la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda;
- vasca di accumulo e sedimentazione sabbie e fanghi;
- vasca suddivisa in 4 vani di cui il primo di accumulo e sedimentazione sabbie e fanghi e gli altri di disoleazione con filtri a coalescenza;

b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1- VALORI LIMITE DI EMISSIONE: dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 - allegato 5 alla parte Terza D.Lgs. n. 152/06 - colonna "scarico in acque superficiali". I limiti tabellari in parola non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

2- PUNTO DI PRELIEVO: idoneo pozzetto subito a valle del sistema di depurazione, prima della miscelazione con acque di diversa origine. Al punto di prelievo assunto per la misurazione dovrà essere garantito l'accesso, in sicurezza, anche all'autorità competente per il controllo;

3- AUTOCONTROLLO: la Ditta dovrà eseguire con cadenza annuale i controlli analitici sulle acque prelevate nel punto di prelievo di cui sopra, attestando il rispetto dei limiti tabellari previsti al punto 2; L'anno di riferimento è individuato in gennaio-dicembre.

Le modalità di campionamento sono quelle stabilite al punto 1.2 - Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06;

Copia dei certificati di analisi deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo e trasmessa tempestivamente a questa Provincia solo in caso di superamento dei limiti di cui al precedente punto 1;

4- QUADERNO DI MANUTENZIONE: la ditta dovrà provvedere alla tenuta e compilazione del quaderno di manutenzione del sistema di depurazione, con pagine numerate e riportando gli estremi della presente autorizzazione, allegando anche i certificati delle analisi periodiche effettuate. Su tale quaderno dovranno essere annotate anche le operazioni di manutenzione da effettuare con la cadenza prevista negli elaborati di progetto;

5- la gestione dei rifiuti provenienti dal sistema di trattamento delle acque reflue è soggetta agli obblighi relativi agli adempimenti in materia di gestione rifiuti derivanti dal D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.

c) L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle relative disposizioni normative in materia in premessa richiamate. In particolare dovrà essere richiesta all'autorità di controllo una nuova autorizzazione preventiva allo scarico nel caso l'attività sia trasferita in altro luogo ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve esserne data comunicazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 124 - comma 12 - del D. Lgs. n. 152/2006.

d) Le attività di deposito nei piazzali dovranno comunque essere effettuate in maniera tale da garantire la piena e corretta funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

e) Per il corretto funzionamento del sistema di depurazione delle acque di dilavamento, dovranno

essere assolutamente garantiti i tempi di rilascio dei volumi delle acque di prima pioggia previsti dal comma 4°, art. 39 delle N.T.A. del P.T.A., eventualmente anche con l'adozione di sistemi di controllo in automatico.

TITOLO III – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 13 - Emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione.

E' concessa alla Ditta GOLINRECYCLING S.r.l., per lo stabilimento sito in Comune di Longarone (BL), l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di recupero di rifiuti non pericolosi/pericolosi e smaltimento di rifiuti non pericolosi, sito in Zona Industriale Villanova a Longarone (BL).

Complessivamente sono autorizzate le emissioni diffuse derivanti dall'attività di carico e scarico dai mezzi di trasporto, cernita, selezione e l'eventuale successiva riduzione volumetrica (utilizzo della cesoia, della pressa e la movimentazione con il ragno).

Nella gestione e conduzione degli impianti e delle attrezzature, la Ditta deve rispettare i disposti della Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006 relativi alle "emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti".

In particolare dovrà:

- mantenere una contenuta altezza di caduta del materiale/rifiuto lavorato;
- mantenere, nei punti di scarico, quanto più bassa possibile la velocità d'uscita del materiale/rifiuto trasportato;
- mantenere puliti i piazzali di manovra e gli accessi ai depositi adottando interventi idonei a prevenire il sollevamento di polveri;
- adottare idonee ed efficaci soluzioni tecniche atte a preservare l'ambiente esterno da qualsiasi forma di inquinamento e di molestia verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività, con particolare riguardo a fonti di inquinamento acustico e a emissioni in atmosfera.

Se dovesse verificarsi una anomalia o un guasto tali da determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale il gestore dovrà informare l'autorità competente entro le otto ore successive; quest'ultima potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile o di sospendere l'esercizio dell'impianto .

TITOLO IV – INQUINAMENTO ACUSTICO LEGGE 447/95

Art. 14 – Si prende atto che con nota prot. 884/2024 in data 23/01/2024 (prot. prov. 1930 del 24/01/2024) il Comune di Longarone ha trasmesso il proprio contributo istruttorio alla procedura di screening VIA, evidenziando che dalla documentazione integrativa prodotta dalla ditta Golinrecycling non si rilevano criticità per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico.

Per quanto attiene alla lettera e), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 (inquinamento acustico), devono essere rispettati in progetto i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Disposizioni normative

La presente autorizzazione s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate, ivi comprese quelle del DPR n. 445/2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

- Si ricorda alla Ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del Comune di Longarone. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nullaosta di competenza di altri Enti ed organismi, ove necessario, con particolare riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- Questa autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.
- La sorveglianza urbanistico-edilizia compete al Comune di Longarone, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001;
- Al Comune stesso, in particolare, si ricordano gli adempimenti a proprio carico, previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. e dalla normativa in materia di rumore.
- L'impianto deve essere gestito da un tecnico responsabile, che attualmente risulta essere il Sig. Siro Golin. Ogni eventuale variazione del nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata tempestivamente alla Provincia, ad ARPAV-DAP di Belluno ed al Comune di Longarone.
- Ogni modifica dell'impianto è soggetta ad autorizzazione preventiva, da parte di questa Provincia, sia che si tratti di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata, sia che si tratti di modifica delle modalità di esercizio dell'impianto.
- Per l'esercizio dell'impianto la Ditta ha l'obbligo di:
 - rispettare e/o indennizzare i diritti e gli interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
 - garantire in ogni fase di utilizzo dell'impianto la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
 - lasciare indenne la Provincia di Belluno da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori e dall'esercizio dell'impianto.

Art. 16 - Cessazione attività e/o chiusura anche parziale dell' impianto

Qualora la Ditta intenda procedere alla chiusura, anche parziale, dell'impianto dovrà adempiere a quanto previsto nel piano di ripristino ambientale presentato e a quanto di seguito elencato:

- smaltimento di tutti i rifiuti presenti presso l'impianto;
- bonifica di tutti i contenitori (silos, containers, serbatoi, cisterne, ecc.) adibiti alla raccolta dei rifiuti e dei bacini di contenimento, con corretto smaltimento degli eventuali spandimenti;
- bonifica di tutti i pozzetti, vasche e tubazioni a servizio dell'insediamento produttivo e corretto smaltimento dei rifiuti ottenuti;
- smaltimento a norma di qualsiasi altro rifiuto, liquido o solido, compresi quelli derivanti dalla chiusura dell'impianto;
- la chiusura deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, all'ARPAV-DAP di Belluno e al Comune di Longarone, allegando il piano di rimozione e bonifica impianto, integrato come sopra descritto, specificando i tempi di realizzazione, gli impianti di conferimento e i rifiuti destinati a ciascuno di essi; in caso di inottemperanza si procederà d'Ufficio, utilizzando le garanzie finanziarie prestate.

Art. 17 - Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Per motivi di interesse pubblico, nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nel presente atto, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e smi.

Art. 18- Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e integrare questo provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, nonché in relazione agli adempimenti derivanti dalle previsioni normative indicate anche nel piano di tutela delle acque e dalle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. La Ditta è tenuta comunque al rispetto delle modifiche normative a decorrere dalla loro entrata in vigore nelle more dell'adeguamento del provvedimento di autorizzazione.

Art. 19 - Avverso questo provvedimento può essere promossa azione di annullamento entro sessanta giorni avanti al TAR del Veneto (ricorso giurisdizionale) ovvero entro 120 giorni avanti al Capo dello Stato (ricorso amministrativo).

Art. 20 - Copia del presente provvedimento è trasmessa al SUAP del Comune di Longarone per l'invio dello stesso alla Ditta, al Comune di Longarone, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno, all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPAV Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e Ciclo di Rifiuti, EoW e Sottoprodotti di TV, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno, alla Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e al Settore Acque, Ambiente e Cultura - Servizio Ecologia della Provincia di Belluno.

Il Dirigente
dott.ssa Antonella Bortoluzzi

SCHEMA ATTO		
Settore competente	ACQUE, AMBIENTE, CULTURA	Pec: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecven eto.it
Servizio competente	ECOLOGIA	
Dirigente responsabile	ANTONELLA BORTOLUZZI	e.mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento	FRANCO FIAMOI	e.mail: f.fiamoi@provincia.belluno.it
Responsabile dell'istruttoria	FABIO STECCAZZINI	e.mail: f.steccazzini@provincia.belluno.it